

ALLEGATO "1"

COMUNE DI ROSOLINI
VIII SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

UFFICIO COMMERCIO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO (DEHORS)**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 48
nella seduta del 01/10/2013

Testo del Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico (Dehors), approvato dal C.C. nella seduta del _____.

Art. 1
(Oggetto, definizioni e tipologie)

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors" su suolo pubblico.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente a delimitare ed arredare in modo funzionale ed armonico uno spazio pubblico che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione nonché gli esercizi di vicinato di cui all'art.3 c.1 lett. f-bis) del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito nella legge 248 del 4 agosto 2006.
3. Può avanzare richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico per l'impianto di dehors, attrezzato con tavoli e sedie, il titolare di autorizzazione sanitaria o registrazione di attività alimentaristica svolta in locali adeguati da un punto di vista strutturale, organizzativo e funzionale alla somministrazione assistita di alimenti.
4. Può, altresì, avanzare richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico per l'impianto di dehors, attrezzato esclusivamente con mensole di appoggio, pertanto senza tavoli e sedie, il titolare di autorizzazione sanitaria o registrazione di attività alimentaristica svolta in locali adeguati da un punto di vista strutturale, organizzativo e funzionale alla somministrazione non assistita di alimenti (art.3 c.1 lett.f-bis del D.L. 223/2006 convertito nella legge 248 del 4 agosto 2006).
5. Ai chioschi può essere concesso il suolo pubblico, ~~al fine della somministrazione solo se dotati di WC per i consumatori o in alternativa se si individuano bagni pubblici nella zona.~~
6. In ogni caso al titolare dell'attività è fatto obbligo di inserire nel documento di autocontrollo (H.A.C.C.P.) la variazione della superficie di somministrazione al fine di predisporre gli opportuni accorgimenti derivanti dall'aumento del potenziale numero dei clienti.
7. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo ben distinto, e comunque con durata complessiva non superiore ad anni due calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.
8. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - 1) tavoli e sedie;
 - 2) pedane;
 - 3) fioriere ed elementi di delimitazione;
 - 4) ombrelloni;
 - 5) tende;-
 - 6) coperture a falda singola o doppia, a doppia cappottina, gazebo;
 - 7) strutture a padiglione, con possibilità di chiusura stagionale.

Art. 2
(Profili di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors")

* Il canone corrispondente al suolo pubblico occupato da bagni chimici non dovrà essere corrisposto se destinato a pubblico utilizzo. Il Titolare del chiosco all'uso dovrà assumere la custodia, la pulizia e la manutenzione.

1. Il titolare dell'attività commerciale che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. n. 42/04 e successive modifiche, il richiedente deve ottenere il necessario preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa.
3. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche negli edifici ricadenti nel centro storico con l'obbligo di adottare sistemi alternativi (ingresso assistito ecc.).
4. Se il dehors viene concesso per una superficie maggiore rispetto al locale interno dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.
5. Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e possono prevedere infissioni al suolo pubblico, previo parere dell'Ufficio competente.

Art. 3

(Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con "dehors")

1. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio, garantendo la maggiore attiguità possibile allo stesso. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi **si dovrà garantire la salvaguardia** di aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo ~~[dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.]~~ cessato
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o pedonalizzate ai sensi del Codice della Strada.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri uno dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri quindici dagli accessi ad edifici di culto.
4. In corrispondenza di intersezioni stradali l'occupazione del suolo deve essere posta nel rispetto del nuovo codice della strada vigente e previo parere del competente Comando di Polizia Municipale.
5. Nei dehors non possono essere installate attrezzature e/o banchi per lo svolgimento dell'attività alimentaristica.
6. Nei dehors non possono essere installate apparecchiature e/o congegni da divertimento e/o intrattenimento.

Art. 4

(Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del "dehors")

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi.
 - b) **ogni qualvolta nell'area interessata debbano svolgersi manifestazioni comunali o religiose.**

L'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero.

Art. 5

(Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "dehors")

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alle alberature ed agli arredi, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto impartito dall'amministrazione comunale.
4. Le condizioni di cui ai superiori punti 1), 2) e 3) di cui al presente articolo devono essere esplicitamente accettate nella richiesta per la concessione/rinnovo dell'area.

Art. 6

(Manutenzione degli elementi del "dehors")

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso privato.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
5. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 7

(Rinnovo e proroga delle concessioni)

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per "dehors", potrà essere concessa con l'assenso di tutte le parti interessate. La concessione può essere prorogata previa presentazione di specifica istanza, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica delle sussistenze delle condizioni in materia di viabilità e non

può essere comunque soggetta a più di cinque rinnovi biennali consecutivi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento.

3. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'attività dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione, dichiarando la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della predetta concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e tributi dovuti.

Art. 8

(Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i "dehors")

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento, quando l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente con almeno 30 giorni di preavviso i soggetti interessati ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area, il concessionario nulla può pretendere dall'Amministrazione a titolo di indennizzo ~~[o altro]~~ **cassato salvo la restituzione del canone pagato per il periodo non utilizzato.**

L'accettazione di tale condizione deve essere esplicitamente indicata nella richiesta per la concessione/rinnovo dell'area.

2. La concessione può essere revocata inoltre, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli elementi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
- d) qualora vengano a mancare i nullaosta prescritti dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;
- e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della ~~TARSU~~ **TARES**

3. Nei casi previsti dai punti b),c),d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 4 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

Art. 9

(Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei "dehors")

1. Le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione e la griglia localizzativa, vengono disciplinati secondo l'allegato al presente Regolamento che sotto il numero "2" ne fa parte integrante.

Art. 10
(Piani di zona)

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti e/o escludere l'allocazione di dehors in relazione alle dimensioni delle strade, dei marciapiedi e dei parcheggi.

Art. 11
(Procedure e semplificazione)

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi prelusivi all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo per i "dehors" sono definite con specifici atti degli organi competenti, comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche;

2. La durata del procedimento per la concessione di occupazioni di suolo pubblico per la collocazione dei "dehors" nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento è determinata dalla vigente normativa in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive

3. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

4. Al completamento dei lavori per la installazione del dehors, il titolare deve trasmettere in allegato alla comunicazione del fine lavori un collaudo che dichiari la conformità della struttura.

Art. 12
(Sanzioni)

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., fatto salvo il minimo edittale previsto dall'art. 10, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche.

Art. 13
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 ed al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01/03/1999 e s.m.i.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione di tende ed insegne si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 04/10/1994 nonché da quanto indicato al "Titolo IV" del Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.A. 435/DRV del 21/09/98 e s.m.i.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento a quanto sarà impartito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata.
2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento. ~~[entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, e comunque al rinnovo della concessione di suolo pubblico.] cassato~~
In caso di nuove concessioni, gli esercenti devono attenersi alle prescrizioni del presente regolamento. Chi sostituisce l'arredo, entro il primo anno dalla concessione, secondo i criteri dettati dal ^{nuovo} Regolamento, verrà sgravato totalmente dal tributo dopo esibizione dei documenti giustificativi.
- ~~3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, e procedere con la revoca della concessione.~~
- 3 4. Il presente regolamento annulla ogni altra precedente disposizione.

entrata in vigore del presente regolamento

PROVINCIA DI TORINO

Il Sindaco

Il Vice Sindaco

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

Il Assessore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale del Comune di Rosolini

certifica di avere affisso all'Albo Pretorio del Comune

dal 10/10/2013 al 03/11/2013

Rosolini, il 12/11/2013

IL MESSO COMUNALE

L'Istruttore Amministrativo

Orazio Ferlante



Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico (dehors).-

ALLEGATO "2"

1. CONCESSIONE – MODALITA' PER LE RICHIESTE (pag.1)
2. ITER DELLE PRATICHE (pag.2)
3. SCHEDE APPLICATIVE PER LA PROGETTAZIONE E L'INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS COSI' COME DEFINITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (DEHORS) (pag. 2-8)

1. CONCESSIONE – MODALITA' PER LE RICHIESTE

1.1. Il titolare di una attività alimentaristica, autorizzata a una somministrazione assistita o meno, che intenda collocare, su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere preventiva concessione da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative vigenti.

1.2. Il titolare della citata attività deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, istituzionalmente competente per la presentazione delle istanze di concessione di occupazione di suolo pubblico, con congruo anticipo rispetto al periodo per il quale si richiede la concessione stessa, formale istanza con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della seguente documentazione:

a) progetto in quattro copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors

viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

b) fotografie a colori (formato minimo 9x12) del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;

d) nulla osta del proprietario qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio, ~~eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale;~~

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante:

l'iscrizione alla Camera di Commercio,

l'autorizzazione dell'esercizio pubblico e relativa DIA sanitaria;

la richiesta per il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici per gli edifici e/o le aree vincolati ai sensi del D.Lgs.42/04 e successive modifiche.

1.3. Quando l'istanza volta ad ottenere la concessione di suolo pubblico sia contestuale alla nuova autorizzazione per l'apertura dell'attività può essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive nel rispetto degli elementi quanto previsto dal precedente punto 1.2.

1.4. Qualora sia richiesto il rinnovo della concessione, ove il dehors sia quello collocato nella stagione immediatamente precedente e risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente disciplinare, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente oggetto della concessione originaria, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata al punto 1.2.

1.5. Come disposto dall'art. 14 del Regolamento, nel caso il dehors non risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente disciplinare i titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture come previsto dal presente disciplinare, ~~entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, e~~ comunque al rinnovo di concessione di suolo pubblico. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può procedere con la

Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare.

3.4.2. OCCUPAZIONE

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

3.4.3. PUBBLICITA'

Sono ammesse scritte pubblicitarie, previa autorizzazione del competente Settore, nella parte esterna inferiore di dimensione contenuta, salvo diverse indicazioni previste in appositi piani di zona.

3.4.4. SICUREZZA

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

3.4.5. RIMOZIONI E SANZIONI

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

3.4.6. FORMA, MATERIALI E COLORI

Nel centro storico si consiglia una tipologia a quadrangolo- struttura lignea e telo di colore chiaro.

3.5.1. DEFINIZIONE

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, appoggiati al suolo. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.

3.5.2. DIVIETI

Le tende sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

3.5.3. OCCUPAZIONE

– L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, ~~previo nulla osta della proprietà o dell'amministrazione dello stabile.~~

– Per la sistemazione dei tavoli e delle sedie valgono inoltre le prescrizioni di cui al punto 3.1.2.

3.5.4. MODALITA' DI POSA

– E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

– Nelle nuove costruzioni le tende saranno collocate negli spazi all'uopo riservati e previsti in sede di progettazione delle facciate.

– Nelle costruzioni esistenti:

a) ovunque sia possibile le tende, sia aperte che chiuse, dovranno essere comprese nella luce interna di ogni singola vetrina;

b) ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 50);

c) tende solari sovrapposte a più luci di vetrine possono essere concesse solo a copertura di occupazioni del suolo per esercizi di somministrazione. Nelle aree e negli edifici vincolati queste potranno essere concesse previo benestare dell'Ente preposto al vincolo e/o a seguito di un regolamento specifico di zona;

d) laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio sono vietate installazioni che comportino manomissioni di facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di elementi di decoro.

3.5.5. DIMENSIONI

– L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 1,50.

– Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) mt. 2,00.

3.5.6. PUBBLICITA'

E' consentita la pubblicità, previo parere del competente Settore, limitatamente al nome e/o al logo dell'esercizio sulle mantovane; nel caso in cui non sia possibile tale collocazione, nelle nuove tende, essa va prevista nella parte estrema inferiore con una dimensione contenuta e proporzionata.

3.5.7. TEMPORANEITA'

Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari non devono essere aperte.

3.5.8. FORMA, MATERIALI E COLORI

- La forma tipica della tenda consiste in un telo inclinato con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.
- Potranno essere utilizzati materiali quali: legno- ferro.
- Nel centro storico si privilegiano colori chiari ed in tinta unita - Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previo accordo con il Settore competente.

3.6. COPERTURE A CAPANNO

3.6.1. DEFINIZIONE

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

3.6.2. DIVIETI

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

3.6.3. OCCUPAZIONE

L'occupazione deve realizzarsi rasente al muro e normalmente in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, ~~previo nulla osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile~~; se realizzata su marciapiedi, deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve essere inferiore a mt. 1,00. Valgono inoltre le prescrizioni di cui al precedente punto 3.5.3.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, le dimensioni devono essere espressamente concordate con il Comando di Polizia Municipale.

3.6.4. DIMENSIONI

Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 3,00 - minimo mt. 2,20.

Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana: min. mt. 2,20.

Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,00.

Le coperture temporanee stagionali per gli esercizi di ristorazione non possono occupare una superficie eccedente la superficie della sala sosta interna.

3.6.5. INDICAZIONI PARTICOLARI

- Le coperture a capanno non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare. Nelle occupazioni poste in prossimità del bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, le eventuali recinzioni dovranno essere trasparenti.

3.6.6. SICUREZZA

Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; è da escludere l'utilizzo di fioriere non piantumate.

3.6.7. FORMA, MATERIALI E COLORI

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- a) sostegni in: legno- ferro;
- b) tessuto: realizzato su superficie piana sottile e flessibile;
- c) colori: chiari e in tinta unita;

3.7. COPERTURE A DOPPIA FALDA - A DOPPIA CAPPOTTINA - GAZEBO

3.7.1. DEFINIZIONE

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

- La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
2. con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

– La struttura a doppia cappottina si presenta con due soluzioni:

1. con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
2. con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).

– La struttura del gazebo si presenta come verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tessuto, completamente aperta su tutti i lati.

3.7.2. DIVIETI

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico, l'apposizione di teli laterali di chiusura e l'occupazione della pubblica via.

3.7.3. OCCUPAZIONE

Trattandosi di strutture autonome, di norma l'occupazione può essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede, in sede stradale qualora consentito, in viali alberati nei parchi e nei giardini; solo in casi particolari, da concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale, possono collocarsi rasente ai muri o a parti porticate; non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale.

– Per occupazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 2,00 dal tronco degli stessi.

– Per occupazioni nei parchi e su giardini la struttura deve essere posta ad una distanza minima di mt. 4,00 misurati a raggio dal tronco degli alberi.

Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, distanze, modalità di posa, pubblicità, materiali e colore, valgono le disposizioni che precedono per le coperture a capanno.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, le dimensioni di detti spazi devono essere espressamente concordate con il Comando di Polizia Municipale.

3.8. STRUTTURE A PADIGLIONE CON POSSIBILITA' DI CHIUSURA STAGIONALE-

3.8.1. DEFINIZIONE

Strutture composite rispondenti ai requisiti della temporaneità, che possono essere chiuse perimetralmente da superfici rigide e trasparenti in concomitanza dei mesi più freddi (Novembre/ Febbraio) da utilizzarsi esclusivamente per la sosta e il consumo.

Considerato che il dehors con possibilità di chiusura è allestito in previsione di un utilizzo anche nel periodo invernale, si ritiene di norma preferibile la sua collocazione in contiguità con l'esercizio di appartenenza, ciò nonostante nei casi in cui questo non sia possibile per la presenza di marciapiedi non traslabili o di spazi porticati, sono ammesse strutture non strettamente contigue seppure fronteggianti l'esercizio di appartenenza

3.8.2. DIVIETI

E' vietata ogni infissione al suolo e alla parete dell'edificio di pertinenza.

3.8.3. OCCUPAZIONE

Tali strutture sono di norma da considerarsi come manufatti autonomi da collocarsi ad una distanza minima dall'edificio di pertinenza pari alla larghezza del marciapiede se esistente (sia esso sopraelevato o a raso con pavimentazione differenziata rispetto alla carreggiata), per consentire il passaggio pedonale e/o per non occultare eventuali grate di aerazione presenti sul marciapiede stesso e/o per consentire il mantenimento dei requisiti di aerazione e illuminazione dei locali retrostanti, è altresì vietato ingombrare il marciapiede con arredi ed attrezzature anche di piccola dimensione.

– Nel caso di presenza di marciapiede sopraelevato di larghezza tale da consentire la coesistenza del manufatto e del percorso pedonale, il manufatto stesso può essere collocato in aderenza alla facciata a condizione che venga comunque garantita una striscia libera, priva di qualsiasi ingombro,

di almeno 1,00 metri di larghezza a partire dal filo esterno del marciapiede.

— Nei casi di occupazione di suolo pubblico in slarghi, piazze o in strade pedonalizzate e/o a traffico limitato e nei casi in cui è possibile traslare il marciapiede esistente, può essere consentita la posa del manufatto in aderenza ad un edificio compatibilmente con le percorrenze pedonali in essere, a condizione che la struttura occupi un tratto omogeneo della facciata e non interessi quindi porzioni di facciate con caratteri architettonico-formali non omogenei e/o allineamenti diversi.

— Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 4,00 salvo deroghe espressamente concordate con il Comando di Polizia Municipale.

3.8.4. FORMA, MATERIALI E COLORI

Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande con copertura a falde inclinate, a botte o a padiglione; la struttura preferibilmente metallica, deve risultare il più possibile trasparente; i montanti metallici devono essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento, bronzo). In casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento sia per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno a collocarsi e comunque concordati preventivamente con l'Amministrazione comunale;

per le coperture, nell'ambito del centro storico, si rimanda alle prescrizioni dettate dalla Sovrintendenza ai BB.CC. AA. Di Siracusa; nelle restanti zone della città materiali e colori, vanno considerati in rapporto all'edificio di pertinenza e all'ambiente circostante.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale del Comune di Rosolini

certifica di avere affisso all'Albo Pretorio del Comune

dal 10/10/2013 al 09/11/2013

Rosolini, il 12/11/2013

IL MESSO COMUNALE

L'Istruttore Amministrativo

Orazio Ferlante

